



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Via Dante n. 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN)

Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Castello Tesino, 28.04.2026

Ord. n° 46/2026

IL SINDACO

Premesso che la strada comunale “Corlonghi – Bisoti”, prolungamento di Via Frassené, è frequentata per passeggiate e la zona è attraversata da suddetta strada con numerose entrate laterali da privata proprietà e che su suddetta strada vige già l'obbligo di rispetto del limite massimo di velocità di 30 km/h;

appurato che risulta opportuno, al fine di incrementare il livello di sicurezza di tutta l'utenza diretta ed indiretta, provvedere in tal senso anche su un tratto di via Frassené all'istituzione di un limite di velocità di 30 km/h per i veicoli in transito;

vista la normativa di settore vigente;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche da ultimo apportate dalla legge regionale 10 dicembre 2025, n. 9 e dalla legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10;

visto il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in Legge n. 214 di data 01 agosto 2003 “Modifiche ed integrazioni al codice della strada, modificante il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

udito il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Assessore LL.PP.;

ritenuto necessario adottare i provvedimenti del caso, secondo quanto sopra esposto:

ORDINA

**Nel tratto di via Frassené, dall'incrocio con via De Le Parti,
fino all'imbocco della strada comunale “Corlonghi – Bisoti”,
l'istituzione di un limite permanente di velocità massima di 30 km/h mediante installazione
della prescritta segnaletica stradale
dal 28.04.2026 e fino a revoca**

Quanto sopra esposto verrà reso noto mediante apposizione di apposita segnaletica.

Il Servizio di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

L'Amministrazione non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone o cose che si potrebbero verificare in caso di inosservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione, o in alternativa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Copia della presente viene trasmessa a: Comune di Borgo Valsugana - Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino, Ufficio Protocollo per Atti e Albo, Ufficio Tecnico per coordinamento installazione segnali, Stazione C.C. di Castello Tesino, Servizio di Trasporto Infermi del Tesino, Vigili del Fuoco di Castello Tesino, A.P.S.S. U.O. Trentino Emergenza 118.

Il Sindaco
Lucio Muraro